

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI TRATTENIMENTI MUSICALI SVOLTI NEI PUBBLICI ESERCIZI

Articolo 1 Definizioni e finalità

Articolo 2 Rispetto degli orari delle attività di trattenimento musicale

Articolo 3 Manifestazioni di pubblico spettacolo e musica di sottofondo

*Art. 4 Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento con impianti elettroacustici
per la diffusione musicale - dehors*

*Articolo 5 Pulizia delle aree adibite ad attività di trattenimento musicale in tutto il
territorio comunale*

*Articolo 6 Obblighi per manifestazioni svolte in aree pubbliche fuori dal contesto
urbano*

Articolo 7 Sanzioni

ART. 1 DEFINIZIONI E FINALITA'

Per piccolo trattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l'esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti in un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre:

- nel locale o all'esterno non devono riscontrarsi spazi appositamente allestiti per lo svolgimento di attività danzante destinati ai clienti del locale;
- l'attività deve essere accessoria, complementare e marginale rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- l'ingresso del pubblico deve essere libero e gratuito, cioè non ci deve essere richiesta di pagamento, quali ticket per l'accesso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
- che non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;

ART. 2 RISPETTO DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO MUSICALE

Le attività di trattenimento musicale devono svolgersi entro i seguenti orari:

Contesto Urbano:

A. pubblici esercizi in contesto urbano:

1. periodo estivo (01 giugno – 30 settembre): fino alle 24:00 in tutti i giorni della settimana.
2. periodo invernale (01 ottobre – 31 maggio): fino alle 24:00 in tutti i giorni della settimana;

Fuori Contesto Urbano:

B. pubblici esercizi annessi agli stabilimenti balneari o punti di ristoro fuori dal contesto urbano:

1. periodo estivo (01 giugno – 30 settembre): fino alle ore 24:00 nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e fino alle ore 01:00 nei giorni di venerdì e sabato.
2. periodo invernale (01 ottobre – 31 maggio): fino alle 24:00 in tutti i giorni della settimana;

Le prescrizioni di cui ai punti a) e b) si applicano unicamente ai pubblici esercizi.

Restano escluse tutte le manifestazioni che si svolgono nelle vie e nelle piazze o altri siti regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Nei pubblici esercizi, durante tutti i concerti, od altre manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, è autorizzata unicamente la musica di sottofondo (tale da non essere percepita all'esterno del locale). Tale prescrizione si applica unicamente ai

pubblici esercizi interessati nel luogo dello svolgimento dell'evento.

Le prescrizioni di cui ai punti a) e b) non si applicano agli esercizi che svolgono attività principale di intrattenimento danzante, dove si offre produzione di carattere artistico-musicale (Discoteche).

Le prescrizioni di cui ai punti a) e b) non si applicano a feste o manifestazioni gratuite svolte in aree private purché fuori dal contesto urbano.

Le prescrizioni di cui ai punti a) e b) possono essere modificati con apposita ordinanza sindacale.

Negli orari in cui è autorizzato l'utilizzo degli apparecchi di emissione sonora dovranno essere rispettati i limiti del piano comunale di classificazione acustica sopra citato;

ART. 3 MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO E MUSICA DI SOTTOFONDO

È vietato qualsiasi trattenimento danzante in locali non preventivamente autorizzati ai sensi degli artt.68, 69 e 80 T.U.L.P.S.

L'emissione sonora per manifestazione di pubblico spettacolo (riconducibile agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.) deve cessare entro le ore 24.00. Il Sindaco ha facoltà di concedere apposita proroga.

Non rientrano nella tipologia di musiche di sottofondo e/o accompagnamento gli spettacoli musicali con Dj o musica dal vivo, ancorché utilizzino i mezzi di amplificazione di pertinenza dei locali.

A partire dalle ore 24:00 deve cessare rigorosamente ogni forma di trattenimento musicale, anche di sottofondo, ai fini del rispetto delle esigenze di tutela del riposo dei residenti.

Art. 4 SORGENTI SONORE IN LUOGHI DI INTRATTENIMENTO CON IMPIANTI ELETTROACUSTICI PER LA DIFFUSIONE MUSICALE – DEHORS E AREE ALL'APERTO

I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti del presente documento o eventualmente dei limiti concessi in deroga, come disciplinato dall'art. 18 delle NtA e Regolamento Acustico allegati al Piano di classificazione acustica vigente comunale.

Tutti i luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo, nonché dei pubblici esercizi utilizzando impianti elettroacustici di diffusione sonora sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

Per quanto riguarda i dehors e le aree di somministrazione all'aperto, valgono le seguenti regole:

- se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) senza diffusione musicale le emissioni sonore si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui al Regolamento Acustico allegato al Piano di classificazione acustica vigente senza che venga fatta esplicita richiesta;
- se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con diffusione musicale vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui al Regolamento Acustico allegato al Piano di classificazione acustica vigente, anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui al presente regolamento;
- se all'interno di cortili condominiali, anche senza diffusione musicale, si intendono autorizzate non in deroga, senza esplicita richiesta, e pertanto sono soggette ai limiti di cui al Regolamento Acustico allegato al Piano di classificazione acustica vigente.

ART. 5

PULIZIA DELLE AREE ADIBITE AD ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO MUSICALE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

I titolari dei pubblici esercizi che svolgono attività di trattenimento musicale devono effettuare il servizio di pulizia delle aree utilizzate a tal fine, siano esse di pertinenza del locale ovvero antistanti.

L'attività di pulizia deve essere completata entro e non oltre le ore 6:00 della mattina successiva all'esecuzione dell'intrattenimento musicale. Coloro che non mantengono pulite le aree e non rimuovono i rifiuti in esse abbandonate entro l'orario suddetto, sono soggetti alla sanzione amministrativa € 450,00, in aggiunta rispetto a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale numero 69 del 09/06/2017.

ART. 6

OBBLIGHI PER MANIFESTAZIONI SVOLTE IN AREE PUBBLICHE FUORI DAL CONTESTO URBANO

Per tutte le manifestazioni di intrattenimento, feste ed eventi organizzate in spiagge, pinete o nelle loro immediate pertinenze è fatto obbligo di versare una caparra assicurativa o bancaria di € 400,00 ancorché organizzati all'interno pubblici esercizi annessi agli stabilimenti balneari o punti di ristoro in concessione.

Detta garanzia sarà escussa dall'Ente nel caso in cui, a manifestazione terminata, il titolare dell'autorizzazione non provveda ad effettuare il servizio di pulizia entro le ore 07:00 della mattina successiva allo svolgimento dell'evento. Il Comune agisce in automatico senza necessità di comunicazione alcuna.

ART. 7
SANZIONI

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 659 e 660 del c.p. nonché per quanto previsto dall'articolo 650 del c.p., eventuali violazioni derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni sopra richiamate comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di riferimento alle quali viene aggiunta, nel caso di violazione degli orari consentiti dei piccoli trattenimenti musicali, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 500,00.

Per l'inosservanza delle suddette prescrizioni per la diffusione della musica da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si procederà, inoltre, all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria come di seguito specificato:

- per la 2° violazione nel corso dell'anno: sospensione delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività per n. 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal terzo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento inibitorio;
- per la 3° violazione nel corso dell'anno: sospensione delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività per n. 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dal terzo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio
- per la 4° violazione nel corso del biennio: sospensione delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività per n. 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dal secondo giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento inibitorio